

**Prime indicazioni relative all'applicazione del DPCM 21 dicembre 2007  
"Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia  
di salute e sicurezza sul lavoro"**

Come è noto l'articolo 4, comma 1, della legge 123 del 2007 ha previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d'ora in poi DPCM), sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 del DPCM 21 dicembre 2007 che dà attuazione all'articolo 4, comma 1, della legge n. 123 del 2007, i poteri di coordinamento temporaneamente attribuiti ai Presidenti delle Province sono stati definitivamente ricondotti in capo ai Presidenti delle Regioni e P.A. che li esercitano attraverso i Comitati Regionali. Con lo stesso provvedimento sono stati disciplinati sia la composizione sia i compiti degli stessi.

Al fine di consentire alle amministrazioni regionali di dare piena e tempestiva attuazione a quanto previsto dal DPCM 21 dicembre 2007, anche per evitare l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimenti, si forniscono alcune indicazioni.

Le Regioni e le Province autonome dovranno innanzitutto provvedere ad integrare la composizione dei Comitati regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPCM 21 dicembre 2007. In particolare, quest'ultima disposizione prevede che il Comitato regionale sia presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato. In ragione delle competenze in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riconosciute fin dalla legge n. 833 del 1978 al Servizio Sanitario Nazionale, si ritiene opportuno che, ove il Presidente della Giunta regionale intenda delegare la presidenza del Comitato, tale delega sia conferita all'Assessore regionale alla salute. Tale indicazione deriva altresì dall'esigenza di garantire coerenza con le competenze che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha attribuito in materia alla Commissione salute.

Per esercitare al meglio le proprie complesse funzioni, anche in coerenza con il Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro (DPCM del 17 dicembre 2007), il Comitato di coordinamento dovrà essere dotato di uno specifico e stabile supporto regionale, del quale dovrà altresì avvalersi l'ufficio operativo previsto all' art. 2 comma 1 del DPCM. Detta struttura di supporto dovrà essere collocata nell'ambito dell'Assessorato Regionale per la salute in ragione delle specifiche competenze ad esso attribuite dalla legge.

L'amministrazione regionale provvederà a definire con proprio provvedimento le modalità attuative relative alla organizzazione e al funzionamento degli organismi provinciali previsti all'articolo 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 2007, i quali attuano i piani operativi di vigilanza di cui al comma 2 dello stesso articolo. In ossequio ad una interpretazione sistematica degli articoli 1 e 2 del DPCM 21 dicembre 2007, si ritiene opportuno che il coordinamento a livello provinciale sia svolto dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, fermo restando che, in presenza di più Aziende sanitarie locali nello stesso territorio provinciale, la Regione indicherà, sentiti i responsabili delle stesse Aziende Sanitarie Locali, quella a cui sarà assegnato tale compito.